



Milano, 02 Marzo 2026

FORMAZIONE AZIENDALE A COSTO ZERO: VOUCHER REGIONE LOMBARDIA 2026

Segnaliamo un'interessante opportunità di finanziamento promossa dalla Regione Lombardia attraverso l'Avviso [Formazione Continua - PR FSE+ 2021-2027](#).

Il bando è specificamente pensato per supportare le imprese lombarde nell'aggiornamento delle competenze tecnologiche e professionali, offrendo un rimborso totale dei costi formativi.

I Punti Chiave dell'Offerta

La proposta è strutturata per massimizzare il beneficio per l'azienda, focalizzandosi su un gruppo di 4 partecipanti (tra titolari e dipendenti):

- Voucher Individuali: 2.500 € per ogni partecipante (fino ad un massimo di 50.000 € annui per azienda).
- Investimento in Formazione: Pacchetto formativo di 60 ore mirato alle reali necessità operative.
- Rimborso al 100%: L'agevolazione copre l'intero costo del corso, rendendo la formazione completamente gratuita per l'impresa.
- Tempi di rimborso previsti in circa 80 giorni dal completamento delle attività e della rendicontazione.

Chi può partecipare

Possono accedere ai voucher le imprese con sede operativa in Regione Lombardia ed i rispettivi:

- Lavoratori dipendenti (quadri, impiegati, operai).
- Titolari d'impresa, soci e coadiuvanti.
- Liberi professionisti iscritti agli ordini o titolari di Partita IVA.

Perché approfittarne ora

La finestra per la presentazione delle domande è attualmente aperta sulla piattaforma Bandi Online di Regione Lombardia e resterà attiva fino al 30 dicembre 2026, salvo esaurimento anticipato dei fondi. Data l'elevata richiesta, consigliamo di procedere tempestivamente con la prenotazione dei voucher.

La Documentazione necessaria

Occorre allegare alla domanda la copia della carta d'identità di tutti i partecipanti, Unilav dei dipendenti, Iban su carta intestata della Banca, verifica dimensione d'impresa (**file allegato a questa Newsletter**) + Modulo Delega + Allegato DeMinimis.

Possiamo assisterVi in tutta la gestione burocratica: dall'analisi del fabbisogno formativo all'inserimento della domanda sul portale regionale, fino alla rendicontazione finale per l'ottenimento del rimborso. Restiamo, quindi, a Vostra disposizione per qualsiasi approfondimento: sarà sufficiente trasmettere un'e-mail a spanti.fabio@gmail.com.

IMPIANTI SPORTIVI: ESENZIONE IVA PER LE CONCESSIONI IN USO DAI COMUNI

Decisive le regole ora riproposte nel nuovo Testo Unico. L'esclusione riguarda ora tutte le prestazioni di servizi connessi.

La messa a disposizione da parte dei Comuni dei propri impianti sportivi in regime di imponibilità Iva, di regola è, conveniente: poiché i proventi delle tariffe fronteggiano solo parzialmente i costi del servizio, si viene spesso a creare un saldo Iva a credito. Per quanto consolidata, questa situazione è destinata a cambiare da subito, per effetto di due novità che sembrano chiudere la

gestione di impianti sportivi in imponibilità Iva: la riproposizione – nel nuovo Testo Unico Iva – dell’art. 36-bis DL 75/2023 ed il rinvio al 2036 dell’entrata in vigore dell’art. 5 del DL 146/21, prima prevista per il 1° gennaio di quest’anno. Entrambe le disposizioni prevedono l’esenzione Iva per le «prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport (...) rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica (...)». Ma mentre l’art. 36-bis individua i prestatori in tutti gli organismi senza fini di lucro, l’art. 5, comma 15-quater DL 146/21 limita l’esenzione alle prestazioni rese dalle ASD/SSD, con conseguente esclusione degli enti locali. Ora, se il DL 146/21 fosse entrato in vigore, e se a ciò fosse seguita l’abrogazione dell’art. 36-bis, l’imponibilità Iva della gestione degli impianti sportivi da parte degli enti locali non avrebbe trovato ulteriori ostacoli.

Ma l’art. 36-bis è rimasto in vigore. Le condizioni per l’esenzione, quindi, sono tre: che si tratti di (alcune) prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport; che siano rese da organizzazioni senza scopo di lucro; e nei confronti di persone che esercitano lo sport.

Rispetto alla concessione in uso di impianti sportivi da parte di enti locali – che per definizione non perseguono scopi lucrativi – il secondo presupposto è soddisfatto in automatico. Anche il terzo resta soddisfatto: la sentenza C - 253/07 della Corte di Giustizia ha ribadito che occorre prendere in considerazione non solo il destinatario formale della concessione in uso, ma anche il destinatario concreto. L’esenzione Iva torna, dunque, applicabile nei riguardi sia di singole persone fisiche che praticano sport, sia di associazioni (e altri enti senza finalità lucrative) che mettono l’impianto a disposizione di altre persone fisiche. Quanto al primo presupposto, invece, va segnalato che la definizione di «prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport» è stata sempre intesa in senso ampio dalla Corte di Giustizia UE, così da ricomprendervi servizi integrativi quali la manutenzione, la gestione di una scuola di golf, la messa a disposizione di istruttori e di attrezzature per il golf ed attività di supervisione. Posto che la gestione da parte di un Comune di un impianto sportivo rientra nella nozione, l’esenzione Iva trovava un ulteriore ostacolo nella (mancata) individuazione delle prestazioni da esentare. Tenuto conto che l’art. 132, lettera m), Dir. 2006/112 esenta solo alcune prestazioni da individuarsi a cura dei singoli Stati UE, e considerato che l’Italia non si era ancora mossa in tal senso, l’imponibilità Iva era rimasta confermata per lungo tempo. A sovvertire questo scenario è intervenuto l’articolo 36-bis del DL 75/23, che esenta tutte le prestazioni di servizi connesse con la pratica dello sport.

Sotto il profilo tecnico, quindi, la concessione in uso di un impianto sportivo effettuata da un Comune sconta il regime di esenzione Iva.

ICSC E ASI FIRMANO UN PROTOCOLLO D’INTESA A SOSTEGNO DELLO SPORT DILETTANTISTICO

L’Istituto del Credito Sportivo e Culturale ha siglato un accordo con l’Ente di Promozione Sportiva Nazionale ASI, di durata triennale, che mira a sviluppare sinergie operative tra i due Enti. Grazie a questo accordo, le ASD e le SSD affiliate ad ASI potranno accedere alle soluzioni finanziarie agevolate messe a disposizione da ICSC per l’acquisto di attrezzature ed interventi di riqualificazione degli impianti. Si attiva una sinergia tra due dimensioni complementari: quella territoriale, espressa dalla rete capillare di associazioni e società sportive affiliate ad ASI e quella finanziaria, garantita dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, presidio specialistico capace di strutturare linee di finanziamento agevolate e calibrate sulle caratteristiche del no profit sportivo. Una collaborazione con un obiettivo condiviso: sostenere lo sviluppo dell’impiantistica di prossimità per valorizzare lo sport di base come leva di crescita e coesione delle comunità locali.

COLLEGAMENTO REGISTRATORI DI CASSA E POS: ISTRUZIONI OPERATIVE DEL FISCO

Guida e modalità operative per collegare Pos e RT, con suggerimenti per le attività svolte con più punti vendita. Con un pratico, utile e strutturato vademecum pubblicato il 19 febbraio 2025, l'Agenzia delle Entrate chiarisce come realizzare il collegamento logico tra gli strumenti di pagamento elettronico e quelli di certificazione dei corrispettivi, attraverso la procedura online che sarà disponibile da inizio marzo 2026. La comunicazione deve intanto riguardare il collegamento esistente nel corso del mese indicato nella procedura web.

Potranno non essere collegati i Pos dedicati esclusivamente all'incasso di corrispettivi, esonerati dall'obbligo di rilascio di un documento commerciale, e cioè quelli da distributori automatici, *vending machine*, cessione di carburanti e ricarica di veicoli elettrici, così come per tutte le attività esonerate, ad esempio per tabacchi e vendite a distanza: se però l'operatore sceglie volontariamente di emettere un documento commerciale anche per le attività esonerate, i Pos utilizzati per tali transazioni dovranno comunque essere collegati.

Nei casi misti, e cioè con transazioni relative sia ad operazioni con documento commerciale, sia a quelle non soggette, sussiste comunque l'obbligo di collegamento del Pos, effettuando però una verifica preventiva dei codici Ateco associati all'utente e presenti nel suo cassetto fiscale. Per ricevere pagamenti elettronici, gli esercenti sottoscrivono con uno o più operatori finanziari (*Acquirer*) un contratto di convenzionamento con utilizzo di uno o più strumenti di pagamento: un Pos di tipo fisico, e cioè un dispositivo hardware che permette la lettura di carte di credito, di debito e prepagate, compresi i SoftPos che ricevono pagamenti tramite app installata su uno smartphone; oppure un Pos virtuale come una piattaforma web, una app od altro strumento analogo che autorizza e gestisce i pagamenti via internet. Al momento della vendita, l'esercente è tenuto ad indicare la modalità di incasso del corrispettivo: l'erronea od incompleta registrazione è sanzionata dal 1° gennaio 2026, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, con 100 euro per ciascuna trasmissione entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. Nella procedura web «Gestione collegamenti» all'interno del portale «Fatture e Corrispettivi», saranno indicati gli elenchi delle matricole degli RT ed i dati dei Pos che risultano attivi nel mese di riferimento sulla base delle informazioni trasmesse all'Agenzia dagli operatori finanziari. Per ciascun collegamento si dovrà selezionare, dall'elenco delle matricole degli RT attivi nel mese di riferimento, il registratore e successivamente il Pos da collegare, indicando infine anche l'indirizzo dell'unità locale. Se l'esercente ha più contratti di convenzionamento con *Acquirer* diversi ma utilizza un unico Pos, dovranno essere registrati due collegamenti al registratore telematico indicando, per ciascun contratto di convenzionamento, il terminal ID ed il codice fiscale e denominazione dell'*Acquirer*. Il collegamento può essere inoltre multiplo: un singolo Pos può essere collegato a più RT oppure, al contrario, più Pos possono essere collegati ad un singolo registratore telematico. L'identificativo univoco dei Pos di tipo fisico consiste nella combinazione della matricola del Pos, del codice fiscale e della denominazione dell'*Acquirer* con cui l'esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento. Quella di un Pos virtuale solamente invece nel codice fiscale e nella denominazione dell'*Acquirer*. I dati identificativi dei Pos utilizzati sono rilevabili sul contratto di convenzionamento, sul report mensile ricevuto o nell'area web dedicata resi disponibili dall'intermediario finanziario. La fase di avvio prevede che gli esercenti comunichino i collegamenti relativi ai dispositivi attivi a gennaio 2026 entro 45 giorni dalla messa a disposizione della procedura web (prevista per l'inizio di marzo 2026). A regime, per i nuovi dispositivi o variazioni, la registrazione deve avvenire tra il sesto e l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'evento.

Di conseguenza, la prima comunicazione relativamente ai contratti di convenzionamento per l'utilizzo dei Pos in essere al 1° gennaio 2026, deve essere realizzata con riguardo a quelli utilizzati nel mese di gennaio 2026.

I POS ED I REGISTRATORI TELEMATICI: COLLEGATI DAL 5 MARZO 2026

Dal 5 marzo 2026 attiva la procedura di collegamento logico tra Pos e registratori, con possibilità di utilizzare un unico dispositivo Pos per incassi riconducibili a più attività, comprese quelle esonerate dall'obbligo di certificazione fiscale mediante scontrino elettronico.

Con la risposta ad interpello n. 44/E, pubblicata il 20 febbraio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha formalizzato alcune delle indicazioni ritraibili dalla guida operativa. Sul punto l'Agenzia delle Entrate, nel corso di un convegno organizzato da Alp sud (Associazione liberi professionisti del Sud Italia) e dal Consiglio dei commercialisti di Bari, ha anticipato come la specifica funzionalità di collegamento sarà disponibile dal **prossimo 5 marzo**. L'adempimento potrà essere effettuato anche dagli intermediari delegati ai servizi del portale fatture e corrispettivi. Al contrario, non può esserci delega se si utilizza la procedura "documento commerciale online". Tornando alla risposta 44/26, i due principi da evidenziare sono i seguenti: ricevere un pagamento elettronico a fronte di un'operazione esonerata dal rilascio di un documento commerciale non richiede necessariamente l'attivazione di un Pos dedicato; così come per l'incasso di fatture non è obbligatorio avere uno strumento di pagamento *ad hoc*. L'interpello ha affrontato il caso di un gestore di centri ricreativi con attività diversificate e sottoposte a regimi documentali diversi: gli incassi delle attività di bowling sono regolati dalla biglietteria Siae; quelli da bar e ristorante richiedono il rilascio di uno scontrino elettronico; le attività di sala giochi sono invece escluse dall'obbligo di certificazione fiscale. Le uniche transazioni che impongono, per obbligo di legge, la certificazione fiscale e, di conseguenza, il collegamento logico con un Pos in caso di pagamenti elettronici, sono quelle di bar e ristorazione. L'esercente può, comunque, avvalersi di un medesimo Pos per gli incassi derivanti dalle molteplici attività, comprese quelle escluse: oltre al necessario collegamento logico, in fase di emissione del documento commerciale per le vendite soggette a tale obbligo, è sufficiente registrare correttamente le forme di pagamento utilizzate ed il relativo ammontare. Alla luce dei chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate, l'esercente potrebbe comunque decidere di avvalersi di Pos dedicati esclusivamente all'incasso di fatture oppure di corrispettivi "esonerati", (tra gli altri, distributori automatici, vending machine), così come per tutte le attività escluse. La riserva di utilizzo del Pos per incassi da attività esonerate od escluse non richiede di realizzare il collegamento logico: tuttavia, laddove l'operatore scegliesse volontariamente, anche per le attività esonerate, di emettere un documento commerciale con codice natura Iva N.2, i Pos utilizzati per tali transazioni dovranno comunque essere collegati all'RT di riferimento.

Attenzione al fatto che, **in data 24 febbraio sono stata pubblicate le faq per i dubbi frequenti sul collegamento Cassa-Pos**. Vediamo i principali chiarimenti.

Viene chiarito che per effettuare il collegamento Cassa-Pos è necessario conoscere:

- la matricola del registratore di cassa telematico,
- i dati identificativi dello strumento di pagamento elettronico
- l'indirizzo dell'esercizio commerciale presso il quale vengono utilizzati.

Inoltre, per il collegamento sono necessari i dati degli strumenti di pagamento elettronico di tipo fisico, identificati dal Terminal ID del dispositivo e dai dati dell'operatore finanziario (codice fiscale e denominazione) **con il quale l'esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento**. Le Faq hanno evidenziato che, **sono considerati di tipo fisico tutti i dispositivi che consentono il pagamento mediante lettura della carta di pagamento del cliente** (sia tramite inserimento nel lettore, sia in modalità contactless).

Oltre ai tradizionali POS, rientrano in questa categoria **anche i cosiddetti "SoftPOS"**, App che vengono installate su un dispositivo (smartphone, tablet, ecc.) dell'esercente trasformandolo in un POS in grado di accettare pagamenti contactless.

Gli strumenti di tipo virtuale (tipicamente quelli che consentono i pagamenti via internet, mediante piattaforme online) **sono identificati solamente dai dati dell'operatore**



finanziario (codice fiscale e denominazione) con il quale l'esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.

ATTENZIONE: una disattenzione può costare cara al negozio e al cassiere. Con più di quattro errori, compiuti in giorni diversi, oltre alla sanzione da 100 euro per ogni digitazione inesatta, si può rischiare anche la chiusura dell'esercizio.

Se da un lato, il tempo congruo, fornito dall'Amministrazione finanziaria, per arrivare preparati al dialogo tra Pos e registratori telematici, dal prossimo 5 marzo, consente di effettuare il passaggio preparati, dall'altro, sale la preoccupazione per gli effetti di un rigore eccessivo delle sanzioni di fronte agli errori ed alle disattenzioni, soprattutto nella prima fase di avvio.

La preoccupazione emerge comune, per i rappresentanti delle associazioni di imprese che stanno assistendo, in questa fase di preparazione, i loro iscritti e sono in continuo contatto con l'Agenzia delle Entrate. Proprio per non sottovalutare la portata dell'adempimento, il passaparola che stanno veicolando le associazioni di imprese e gli **Acquirer (coloro che stipulano i contratti di gestione dei Pos, cioè i prestatori di servizi di pagamento)** è di effettuare la verifica preventiva ed anagrafica degli strumenti esistenti in azienda, magari anche dimenticati nei cassetti. L'Agenzia delle Entrate possiede già i dati, fronte **Acquirer**, dei Pos distribuiti che siano essi fisici o virtuali; dal 5 marzo l'operatore, o un suo professionista delegato, entrerà nel cassetto fiscale e vedrà cosa è censito a suo nome, dovrà procedere a confermare gli abbinamenti o, in caso di anomalie, verificarle con i dati che avrebbe dovuto recuperare proprio in questi giorni.

L'Agenzia delle Entrate possiede già i dati, fronte **Acquirer**, dei Pos distribuiti che siano essi fisici o virtuali; dal 5 marzo l'operatore, o un suo professionista delegato, entrerà nel cassetto fiscale e vedrà cosa è censito a suo nome, dovrà procedere a confermare gli abbinamenti o, in caso di anomalie, verificarle con i dati che avrebbe dovuto recuperare proprio in questi giorni.

Il vero banco di prova si avrà dal 5 marzo quando il collegamento andrà realmente in funzione, la vera sfida sarà se risulteranno corrette le corrispondenze tra i Pos in dotazione ed i dati che ha l'Agenzia. L'operazione sarebbe di per sé banale, ma bisogna vedere se si completerà in modo coerente.

Altro punto di comune accordo, è che per i consumatori, in termini di prezzo nulla cambierà, l'operazione è a costo zero.

Ci sono poi le particolarità, le situazioni a cui l'Agenzia sta rispondendo sia con un set di strumenti come il manuale operativo, le faq e gli incontri con gli operatori.

Come già sopra scritto, in un incontro a porte chiuse del 24 febbraio u.s. ancora si sono manifestate richieste di rassicurazioni e chiarimenti, ad esempio, sui **pagamenti tramite assegno** che sebbene sempre più raro nella pratica, e sebbene tracciabile, **rientra nella macro-classificazione del pagamento in contante**.

Le casistiche, però, sono varie e bisogna stare attenti. Come detto, per errato abbinamento si intende digitare sul Pos in maniera non corretta l'attribuzione del pagamento con carta invece di quello con il contante.

Preoccupa la frenesia degli scambi nella quotidianità. Tanto che i rappresentanti delle imprese spingono perché l'Agenzia abbia un periodo di tolleranza nel far scattare le sanzioni e comprenda gli errori.

Le possibili asimmetrie tra dati RT e POS

Infatti, l'operatività quotidiana delle imprese genera delle **asimmetrie fisiologiche** tra i due flussi informativi.

Come già analizzato in precedenza, due casi tipici di scostamento legittimo derivano dall'**uso promiscuo del terminale POS**: l'incasso congiunto di corrispettivi e di fatture elettroniche, e la



gestione di **attività miste**, che affiancano operazioni soggette ad obbligo di certificazione ad attività oggettivamente esonerate.

In tali scenari, il saldo di una fattura od il pagamento elettronico di un corrispettivo esonerato dagli obblighi di certificazione generano un flusso in entrata lato Acquirer, a cui non corrisponde un invio telematico di **corrispettivi certificati tramite RT** con indicazione di incasso in moneta elettronica, creando un **disallineamento del tutto giustificato**.

Un'ulteriore casistica da prendere in considerazione è quella che riguarda l'incasso dei corrispettivi tramite **bonifico bancario**.

Tale strumento, seppure equiparato all'incasso avvenuto in moneta elettronica (tale sarà l'indicazione riportata sul DC), non rientra nella **definizione tecnica di POS**.

Pertanto, qualora il pagamento di un documento commerciale avvenga tramite bonifico, l'operatore è tenuto a **registrare l'operazione sul RT** indicando la natura di pagamento elettronico ed il relativo ammontare.

L'informazione sarà, di conseguenza, trasmessa con il flusso dei corrispettivi giornalieri, ma non troverà **alcun riscontro nei dati delle transazioni** comunicati mensilmente dagli Acquirer, poiché non vi è transito sul circuito POS. Anche in questo caso, pertanto, ci troviamo dinanzi ad uno **scostamento del tutto giustificato**.

Sintetizzando, la presenza di fatture incassate tramite POS (che generano un flusso lato Acquirer, ma non sul RT) e/o di documenti commerciali pagati tramite bonifico (che risultano quali incassi elettronici sul RT ma senza flusso Acquirer) determina inevitabili scostamenti tra i **flussi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate**.

La documentazione di prassi chiarisce che l'Amministrazione finanziaria valuterà tali discrepanze tenendo in considerazione il **tipo di attività svolta** dall'esercente.

Risulta, pertanto, essenziale verificare preventivamente all'interno del **cassetto fiscale** l'esatta corrispondenza dei **codici Ateco dichiarati**, provvedendo ad aggiornarli tempestivamente per prevenire anomalie in fase di accertamento.

Questo approccio, tuttavia, è funzionale per il caso delle attività miste (soggette e non soggette agli obblighi di certificazione), mentre non si vede come possa essere utile ad evidenziare "*in modo automatico*" gli scostamenti derivanti da incassi di fatture emesse con il **POS** od **incassi di corrispettivi con bonifico**.

La sola coerenza del codice Ateco non è, quindi, sufficiente a giustificare in via preventiva ed automatica gli **scostamenti**. Sotto il profilo operativo, è **pertanto raccomandabile conservare rigorosa traccia documentale delle operazioni che generano scostamenti giustificati**.

Inoltre, laddove gli **incassi con POS** afferenti a fatture emesse risultino estremamente frequenti, la soluzione organizzativa più efficace potrebbe essere quella di adottare un **terminale POS dedicato esclusivamente alle fatture**, da non collegare ad alcun RT, avvalendosi dell'apposita funzione di esclusione (icona a lucchetto) sul portale Fatture e corrispettivi, potendo così rimuovere alla radice almeno questo potenziale problema.

BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE: VIA LIBERA ALLE DOMANDE PER IL CREDITO D'IMPOSTA

Aperta la finestra di domanda per il bonus sponsorizzazioni sportive, il credito d'imposta del 50% per gli investimenti. Requisiti e scadenza per inviare la richiesta tramite l'apposita piattaforma.

Si è aperta la finestra temporale a disposizione per l'invio delle **domande** relative alla nuova edizione del **bonus sponsorizzazioni sportive**.

C'è tempo fino al **18 aprile 2026** per presentare le richieste.



Si tratta dell'incentivo previsto originariamente dal Decreto n. 104 del 2020, poi prorogato più volte, che prevede il riconoscimento di un **credito d'imposta** per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni sportive.

Per gli investimenti, che devono prevedere una spesa minima di **10.000 euro**, è previsto un credito del **50%**.

L'agevolazione è dedicata ai lavoratori **autonomi**, alle **imprese** ed agli **enti non commerciali** che hanno investito in campagne pubblicitarie tra il 10 agosto 2024 ed il 15 novembre 2024.

Gli investimenti in **campagne pubblicitarie**, incluse le sponsorizzazioni, devono essere stati effettuati da lavoratori autonomi, imprese ed enti non commerciali nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre o società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche (**ASD/SSD**) iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in possesso dei seguenti **requisiti**:

- operano in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici;
- svolgono attività sportiva giovanile;
- ottenuto ricavi relativi al periodo d'imposta 2023 pari almeno a 150.000 euro e non superiori ai 15 milioni di euro.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento europeo relativo agli aiuti *de minimis*.

Per ottenere il **bonus** è necessario presentare la **domanda** tramite l'apposita **piattaforma online** sul sito del Dipartimento per lo Sport, disponibile fino alla **scadenza** fissata per le ore 23.59 del **18 aprile 2026**.

Nella piattaforma online per l'invio delle domande è disponibile una **guida operativa** alla compilazione.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno con modalità diverse da quelle previste e/o al di fuori dei termini stabiliti.

Una volta presentata la domanda, l'utente potrà monitorarne lo stato nella sezione "*Dati della domanda*" e visualizzare nel campo "*Note*" le richieste di chiarimento/integrazione del funzionario incaricato della lavorazione.

Nel caso in cui le risorse disponibili (7 milioni di euro) risultino insufficienti rispetto alle richieste ammesse, i fondi saranno **ripartiti** tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante, con un limite individuale pari al **5%** del totale delle risorse annue.

I beneficiari possono utilizzare il credito, concesso nei limiti delle risorse disponibili, esclusivamente in **compensazione tramite modello F24**.

BONUS PUBBLICITA' 2026: VIA ALLE DOMANDE DAL 2 MARZO 2026

Comunicazione per il bonus pubblicità 2026 dal 2 marzo al 1° aprile 2026. Provvedimento che ridefinisce la finestra temporale per le domande.

Con un avviso del 24 febbraio 2026 del Dipartimento per l'informazione e l'editoria viene annunciato l'avvio delle domande per il bonus pubblicità 2026: [potete scaricare qui modello ed istruzioni](#)

Come specificato dall'avviso del Dipartimento per l'Editoria, in considerazione del fatto che il termine iniziale per la presentazione della "*comunicazione per l'accesso al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nell'anno 2026*," coincide con un giorno festivo, **il suddetto termine è stato differito dal 1° marzo al 2 marzo 2026** con provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 23 febbraio 2026. Con il medesimo provvedimento, **al fine di non ridurre il numero complessivo di giorni previsti per tale presentazione, è stato differito dal 31 marzo al 1° aprile 2026 il termine finale per la presentazione della citata "comunicazione per l'accesso".**

Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposita procedura disponibile nella sezione "Servizi" dell'area riservata, accessibile con:

- sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID),
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS),
- Carta d'Identità Elettronica (CIE)
- oppure, nei casi previsti, mediante le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che per beneficiare dell'agevolazione, i soggetti interessati devono presentare:

- la **“Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta”**, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato;
- la **“Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”**, con cui attestare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma.

L'ammontare del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo **“6900”**), che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi.

Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi ed agli enti non commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari agevolabili, nella misura del **75%** del valore **incrementale** degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno.

Dopo la presentazione delle “Comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta”, il Dipartimento per l'Informazione e l'editoria forma un **primo elenco** dei soggetti che hanno richiesto il credito dell'imposta con l'indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Dal **9 gennaio al 9 febbraio 2027**, salvo cambiamenti, i soggetti che hanno inviato la “Comunicazione per l'accesso”, dovranno poi inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2026.

Successivamente alla presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

RICEVUTE POS: TOLTO L'OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

Il Governo ha approvato il Decreto PNRR con tante novità per i cittadini: tra queste la modifica della norma sulle ricevute dei pagamenti POS.

Il Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2025 ha approvato il Decreto PNRR con tante semplificazioni per i cittadini, tra queste si introduce la novità riguardante le **ricevute dei pagamenti POS**.

Il comunicato stampa del Governo spiega, in sintesi, che **si abolisce l'obbligo di conservazione cartacea delle ricevute per i pagamenti effettuati verso la Pubblica Amministrazione attraverso canali elettronici** (come il sistema pagoPA).



L'Amministrazione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento consultando i propri flussi informatici o quelli della piattaforma nazionale, senza poter richiedere al cittadino l'esibizione della ricevuta, anche a fini fiscali e di detrazione.

La norma in dettaglio, come spiega la relazione illustrativa al Decreto, si inserisce nel contesto delle misure volte a semplificare e razionalizzare gli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013, in materia di trasparenza.

In particolare, si prevede **l'eliminazione dell'obbligo, per cittadini ed imprese, di conservazione delle ricevute cartacee diverse dalle fatture, scontrini o ricevute fiscali, generate dai terminali abilitati ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata**. Prevede, in particolare, che **possono essere utilizzati, per assolvere gli obblighi di conservazione** di cui all'articolo 2220 del codice civile, in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, od altra modalità digitale, **le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari** ai sensi dell'articolo 119 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, **a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere**.

L'obbligo di conservazione per 10 anni delle ricevute cartacee, emesse dai terminali POS, al momento del pagamento con moneta elettronica è un onere non sempre di agevole assolvimento per le imprese e per i cittadini, a cui potrebbe essere richiesta, in tal modo, la prova di pagamenti.

Le ricevute emesse dai POS, infatti, rappresentano una mera prova di avvenuto pagamento e non costituiscono un documento contabile, necessario alla redazione del bilancio od alla dichiarazione fiscale, **per cui il loro obbligo di conservazione per il periodo stabilito dal citato art. 2220 del codice civile, risulta oneroso e non strettamente necessario in relazione agli scopi per cui sono emesse**.

La misura, da un lato, rappresenta una significativa semplificazione per cittadini ed imprese e, dall'altro, non pregiudica in alcun modo le attività di controllo delle Autorità fiscali all'uopo preposte.

ASSEMBLEE A DISTANZA: FINO AL 30 SETTEMBRE 2026

Convocazione delle assemblee per l'approvazione del bilancio 2025 nel DDL di conversione del Milleproroghe 2026: ecco la proroga.

Il DDL di conversione del Decreto Milleproroghe è in dirittura di arrivo, approvato dalla Camera e dal Senat, deve approdare in GU.

Tra le proroghe quella relativa alle assemblee da remoto. Vediamo il riepilogo di questa scadenza più volte prorogata.

In particolare, il comma in oggetto del DDL di conversione del Decreto Milleproroghe 2026 estende l'applicabilità delle norme disposte dall'articolo 106 del Decreto-Legge n. 18 del 2020 relative allo svolgimento - con modalità telematiche - delle assemblee ordinarie delle società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata), delle società cooperative e delle mutue assicuratrici, nonché delle associazioni e delle fondazioni (commi 2 e 3).

Si ricorda che il termine di applicazione di tali norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie, stabilito al comma 7 dell'articolo 106 del Decreto-Legge n. 18 del 2020, è stato più volte prorogato rispetto al termine originario del 31 dicembre 2020.

In particolare, l'ultima proroga è stata disposta dall'articolo 3, comma 14- sexies del Decreto-Legge n. 202 del 2024, come da modifica apportata in sede di conversione in Legge n. 15 del 2025.



Ai sensi di tale disposizione, **il termine di applicazione delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie è stato spostato al 31 dicembre 2025, ora rinviato ulteriormente al 30 settembre 2026.**

Per completezza, si ricorda che l'applicabilità di tali norme era stata già estesa dal 31 dicembre 2020 al 31 luglio 2021 per effetto dell'articolo 3, comma 6, lettera b) del Decreto-Legge n. 183 del 2020, quindi al 31 dicembre 2021 dall'articolo 6, comma 1, del Decreto-Legge n. 105 del 2021, poi al 31 luglio 2022 dall'articolo 3, comma 1, del Decreto-Legge n. 228 del 2021, in seguito, dall'articolo 3, comma 10-undecies, del Decreto-Legge 198 del 2022, al 31 luglio 2023; successivamente, al 30 aprile 2024 dall'articolo 3, comma 12-duodecies, del Decreto-Legge n. 215 del 2023 e quindi al 31 dicembre 2024, dall'articolo 11, comma 2 a legge n. 21 del 2024 (legge sulla competitività dei capitali).

Per effetto della disposizione in esame, il termine di applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie disposte dall'articolo 106 del Decreto-Legge n. 18 del 2020 viene ulteriormente prorogato al 30 settembre 2026.

TRATTAMENTO IVA PER MASSOTERAPISTA, OSTEOPATA, CHIROPRACTICO

Esente IVA la massoterapia: tutti i chiarimenti per le altre professioni di chiropratico, chinesologo, osteopata. Dettagli anche sulla fatturazione elettronica.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026 con chiarimenti **sul trattamento IVA e di fatturazione della:**

- osteopatia,
- chiropratica,
- chinesologia,
- massaggio di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici o massoterapia.

Si chiarisce quando può operare l'**esenzione prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del DPR 633/1972** e si **forniscono indicazioni anche sulle modalità di fatturazione.**

L'obiettivo è delimitare in modo puntuale il perimetro delle **prestazioni sanitarie esenti da IVA**, alla luce della normativa interna e dei principi unionali.

L'esenzione IVA per le prestazioni sanitarie si applica alle attività di **diagnosi, cura e riabilitazione della persona**, purché siano soddisfatti due requisiti:

- **oggettivo:** la natura sanitaria della prestazione (diagnosi, cura o riabilitazione);
- **soggettivo:** l'esercizio dell'attività nell'ambito di una **professione sanitaria o arte ausiliaria soggetta a vigilanza**, individuata dall'articolo 99 del Testo unico delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265/1934) oppure riconosciuta con Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il MEF.

A livello europeo, la direttiva IVA 2006/112/CE consente agli Stati membri di esentare le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche come definite dai rispettivi ordinamenti.

È, quindi, decisiva la qualificazione giuridica attribuita dallo Stato alla professione esercitata. L'Agenzia delle Entrate, nel chiarimento, distingue la posizione del **massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCB)** dalle altre figure esaminate.

Le prestazioni di **massoterapia** possono beneficiare dell'**esenzione IVA prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del DPR 633/1972** esclusivamente quando sono rese da soggetti in possesso della qualifica di MCB, espressamente ricompresa tra le **arti ausiliarie delle professioni sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del TULS.**

In tal caso risultano integrati sia il requisito oggettivo (prestazione sanitaria di cura o riabilitazione), sia il requisito soggettivo (professione vigilata).

Diversamente, qualora la massoterapia sia svolta da operatori privi di tale qualifica, le prestazioni restano assoggettate ad IVA ordinaria.

Per quanto riguarda gli osteopati, la professione è stata individuata dalla Legge n. 3/2018, che ha riformato l'assetto delle professioni sanitarie.

Tuttavia, il percorso di piena istituzione non si è ancora concluso.

In particolare:

- non è stato stipulato l'accordo Stato-Regioni sui titoli equipollenti;
- non è stato istituito l'albo professionale;
- non risulta un Decreto Ministeriale che riconosca l'attività ai fini dell'esenzione IVA.

Di conseguenza, **l'attività dell'osteopata non rientra attualmente tra le professioni sanitarie od arti ausiliarie soggette a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 TULS. Le relative prestazioni sono, quindi, soggette ad IVA con aliquota ordinaria.**

Analoga conclusione riguarda i **chiropratici**.

Anche questa professione è stata menzionata dalla Legge n. 3/2018, ma la procedura di istituzione non è stata avviata.

Secondo i chiarimenti richiamati nella Risoluzione:

- l'attività non è qualificata come professione sanitaria riconosciuta;
- non rientra tra le arti ausiliarie soggette a vigilanza;
- non è stata oggetto di specifico Decreto Ministeriale ai fini IVA.

In assenza del requisito soggettivo richiesto dall'articolo 10 del Decreto IVA, le prestazioni rese dai chiropratici **non possono beneficiare dell'esenzione** e sono, quindi, imponibili.

Diverso è il riferimento normativo per i **chinesiologi**, disciplinati dal D. Lgs. n. 36/2021 in materia di ordinamento sportivo.

La loro attività è finalizzata alla promozione del benessere psicofisico, dell'attività motoria e del miglioramento dello stile di vita, senza sovrapporsi alle competenze riservate alle professioni sanitarie regolate.

Proprio questa distinzione impedisce di qualificare la prestazione come sanitaria ai fini dell'esenzione IVA.

Anche in questo caso, manca il requisito soggettivo richiesto dalla norma agevolativa.

Le prestazioni rese dal chinesologo restano, pertanto, **assoggettate ad IVA ordinaria.**

In merito alla fatturazione, per le prestazioni rese dal massoterapista come del massaggiatore capo bagnino, in quanto prestazioni sanitarie esenti e potenzialmente detraibili, si applica il **divieto di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI)** previsto dall'articolo 10-bis del DL n. 119/2018 e dall'articolo 9-bis del DL n. 135/2018.

Tali prestazioni possono essere documentate anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.

Diversamente, **le prestazioni rese da osteopati, chiropratici e chinesologi** – non qualificate come sanitarie ai fini IVA – **non rientrano nel divieto**; di conseguenza, per tali attività è obbligatoria l'emissione della **fattura elettronica via SdI**.

DOMANDE E RISPOSTE

“Un ente associativo sportivo dilettantistico organizza corsi anche a favore di persone fisiche non associate, né tesserate. Tali prestazioni rientrano nell'attività commerciale dell'ente e, pertanto, ai fini Iva, possono essere inquadrati come attività esenti, ex articolo 36-bis del DL 75/2023. Avendo optato per il regime forfettario previsto dalla Legge 398/1991, l'ente associativo è esonerato anche dall'obbligo di certificazione di tali operazioni?”



La risposta è affermativa. Le prestazioni di servizi connesse alla pratica sportiva, rivolte a persone che la esercitano (soggetti non necessariamente associati o tesserati), rientrano nel regime di esenzione Iva, come dispone l'articolo 36-bis del DL 75/2023. Laddove l'associazione istante abbia optato per il regime agevolato di cui alla Legge 398/1991, essa è esonerata dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi mediante scontrini fiscali, ex articolo 2, comma 1, lettera h, del DPR 696/1996, nonché dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, ex articolo 1, comma 1, lettera a, del DM Economia e Finanze del 10 maggio 2019.

“Quale procedura deve adottare una ASD e APS, iscritta al Runts, per essere cancellata come APS e rimanere ASD? Inoltre, per una modifica del genere, è necessario l'intervento del notaio?”

Un'associazione, iscritta sia nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), come APS, e sia nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd), come ASD, può senz'altro mantenere il solo riconoscimento ai fini sportivi. In questa ipotesi, occorrerà presentare un'istanza motivata di cancellazione dal Runts, al ricorrere dei due preventivi passaggi obbligatori, vale a dire:

- acquisizione del parere favorevole da parte dell'ufficio del Runts territorialmente competente, in ordine alla devoluzione del patrimonio;
 - devoluzione del patrimonio, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto al Runts (articolo 50, comma 2, del D. Lgs. 117/2017).
- L'intervento del notaio, infine, è obbligatorio laddove l'associazione sia dotata di personalità giuridica.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel. + 39 02 31 32 36

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

